

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2860

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PICCOLI, MARIOTTI, CARIGLIA, REALE ORONZO

Presentata il 20 marzo 1974

Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Di questi tempi il problema del finanziamento pubblico dei partiti s'è imposto all'attenzione delle forze politiche e dell'opinione pubblica in maniera più lucida e in termini maggiormente concreti che non in passato.

Questo fatto, che ha dato vita ad un dibattito culturale intenso e vivace, trova una precisa motivazione nelle esigenze dell'attuale stadio evolutivo della vicenda politica e democratica. Non è un mistero, infatti, che i partiti politici sono venuti assumendo un'importanza sempre più estesa e una presenza incisiva nel quotidiano funzionamento della vita costituzionale degli Stati moderni, sino a trasformarsi in complesse organizzazioni volte a mediare ininterrottamente il rapporto tra il popolo e l'apparato statale. Le moderne strutture dei partiti, anche di quelli che trovano meno rispondenza nell'elettorato, comportano pertanto spese sempre crescenti per finanziare l'articolata attività degli stessi ai diversi livelli dell'impegno politico.

Tuttavia, di fronte a questa nuova dimensione operativa, la contribuzione volontaria delle quote di iscrizione e delle contribuzioni straordinarie, che esaltò il risveglio dell'attività dei partiti nel dopoguerra, si rivela insufficiente a coprire la lievitazione delle spese e i costi di una organizzazione necessariamente

te vasta e complessa. Nasce, così, la tentazione di colmare lo scarto fra spese ed entrate ordinarie attingendo ad introiti straordinari che, sebbene alla lunga possano risultare condizionanti, paiono sovente inevitabili per la necessità di trovare all'esterno i mezzi indispensabili alla sopravvivenza delle formazioni politiche.

L'aggravarsi della situazione favorisce, oggi, un più convinto approccio con la prospettiva di un finanziamento pubblico di alcune attività dei partiti politici, che sappia scendere da un generico consenso alla ricerca di soluzioni concrete tecnicamente e politicamente apprezzabili. Questo pare essere, infatti, il nodo più ostico della questione, poiché non può discutersi la validità dell'intervento finanziario dello Stato a perseguire i due obiettivi che il provvedimento proposto intende raggiungere, entrambi consacrati nella Costituzione e indispensabili ad un corretto svolgimento della contesa democratica.

Il primo di essi, e il più evidente, consiste nell'assicurare, attraverso una regolare contribuzione pubblica, le condizioni economiche di sopravvivenza dei partiti. La Costituzione non ha inteso limitarsi a proclamare, all'articolo 49, l'autonomia e la libertà delle varie formazioni politiche, ma anche attuare concretamente queste condizioni che, caratteriz-

zando l'azione dei partiti, rappresentano la regola fondamentale del gioco che governa il funzionamento del sistema democratico. Orbene, affinché tale autonomia non rimanga affermazione formale e velleitaria, è necessario che lo Stato s'adoperi per garantire alle organizzazioni politiche la possibilità di espletare senza affanno la loro funzione di anelli di congiunzione dinamica tra il popolo e le strutture che governano il paese.

Il secondo obiettivo non è meno importante e s'incentra sulla necessità di non costringere i partiti a varcare la soglia del ricorso a finanziamenti straordinari per perseguire i propri fini istituzionali. Si vagheggia da taluno una regolamentazione legislativa del fenomeno del finanziamento occulto, per impedire le deviazioni che l'aggancio con gruppi di potere che non rispecchiano il contenuto ideale della formazione politica reca inevitabilmente con sé. Questo fenomeno può, tuttavia, essere programmaticamente combattuto solo allorché vengano realizzati pregiudizialmente i presupposti minimi dell'autonomia finanziaria dei partiti. Il primo passo verso la moralizzazione della vita politica impone, perciò, di sanare in radice il disagio odierno dei partiti, soffocando la fonte e l'impulso immediato da cui prende vita la ricerca dei finanziamenti esterni.

2. — A conforto dell'urgenza di un provvedimento siffatto militano, altresì, le recenti esperienze legislative ed il vivissimo dibattito culturale di paesi simili al nostro per civiltà e analoghi per ordinamento.

In Francia, è previsto da tempo un rimborso ai partiti delle più ricorrenti spese elettorali in base ad una normativa per vero frammentaria che alcune recenti proposte intendono completare. In particolare si sostiene da più parti la necessità di garantire ai Gruppi parlamentari un'organizzazione funzionale ed efficiente, idonea ad assistere i parlamentari nel quotidiano svolgimento del loro ufficio.

La Svezia è il primo dei paesi europei ad avere affrontato il problema con scelte meditate e felici. Dopo un lungo periodo di studio iniziato fin dal 1950 si affermò con sempre maggiore chiarezza la validità del finanziamento statale ai partiti, in considerazione dell'attività loro propria di formazione dell'opinione pubblica. Il favore verso questa prospettiva confluì in tre misure, l'una volta a favorire l'associazionismo giovanile democratico, l'altra, approvata nel 1964, concretantesi in un rimborso statale ai partiti di alcune

spese elettorali; la terza, infine, varata sul finire del 1965, consistente in una contribuzione ordinaria ai Gruppi parlamentari in proporzione alla loro consistenza.

In Germania, poi, l'iter dell'attuazione del finanziamento pubblico dei partiti è stato controverso e discusso, ma ha dato luogo ad una soluzione legislativa estremamente lineare. Dopo il succedersi di numerosi progetti, il *Bundestag* deliberava, nel 1959, uno stanziamento statale in favore dei partiti « per la promozione dell'attività di formazione politica ». Questa forma di sovvenzione dette luogo a contrasti e divergenze, sanate dalla nota pronuncia della Corte costituzionale di Karlsruhe del 1966 che spianò la strada alla legge del 1967, in virtù della quale viene assicurato alle formazioni politiche un cospicuo contributo per le spese elettorali.

Ultima, infine, la legge finlandese del 1969 ha concesso ai partiti rappresentati in Parlamento sovvenzioni statali per lo svolgimento dell'attività pubblica.

Accanto a queste concrete iniziative il dibattito sul tema si è esteso sommestamente anche ad altri paesi. Da anni, ad esempio, il problema è agitato negli ambienti accademici inglesi che lo hanno studiato soprattutto nella prospettiva del rimborso elettorale. Non diversa appare la situazione negli Stati Uniti d'America dove si sono manifestate, proprio in questi giorni, forti correnti favorevoli al finanziamento pubblico dei partiti.

Ad un primo bilancio, perciò, il problema trova ricca varietà di soluzioni concrete. La contestualità delle iniziative e l'analogia dello stadio evolutivo che gli ordinamenti indicati attraversano offrono indici sicuri dell'urgenza di apprestare una soluzione anche da noi.

3. — Queste premesse paiono indispensabili per delineare il senso dell'intervento pubblico e per introdurre il problema, di grande rilievo tecnico e politico, delle modalità di erogazione. Il finanziamento statale deve, infatti, seguire schemi tali che non finiscano per snaturare il volto tipico delle formazioni politiche e per avvilirne la ragion d'essere.

Da più parti e per motivi diversi si è insistito sul fatto che l'intervento finanziario dello Stato in favore dei partiti potrebbe comprometterne il carattere di libere associazioni voluto dalla Costituzione, la loro piena indipendenza dall'apparato statale, l'autonomia organizzativa e politica della loro azione. Il finanziamento pubblico, infatti, soprattutto se attuato attraverso la corresponsione di una sovvenzione unica senza vincolo di destina-

zione, presuppone necessariamente l'adozione di controlli idonei a consentire una verifica dell'uso fatto del pubblico denaro e crea, in tal modo, i presupposti per una vigilanza politica sulla vita dei partiti, in ogni suo dettaglio.

Ma v'è di più. L'attento dibattito che ha seguito l'evolversi del problema ha messo in luce la necessità che alla contribuzione pubblica si accompagni la regolamentazione legislativa dei partiti politici. Questo nesso, imposto da esigenze di coerenza logica, determinerebbe, però, una situazione inquietante: i partiti politici verrebbero strettamente collegati all'apparato statale, col rischio di perdere la loro peculiare caratteristica di autonome, libere associazioni che decidono spontaneamente del proprio assetto e delle regole di vita interna, che hanno il compito di influenzare la volontà degli organi statali, non già l'obbligo di esserne influenzati.

Tale conclusione è preoccupante, perché, aderendo ad essa, si finirebbe per percorrere a ritroso la nostra storia più recente. È largamente noto, invero, che, dopo la significativa posizione del principio costituzionale dell'articolo 49, la via dei partiti in Italia si è venuta svolgendo attorno a poche norme convenzionali ed ha evitato in ogni maniera di sottoporsi ad irrigidimenti formali, quali sono quelli connaturati ad una dettagliata regolamentazione legislativa. E ciò, non per geloso desiderio di illusorie emancipazioni, ma a causa del particolare atteggiarsi della vita democratica del nostro paese che, imperniata su forze politiche fortemente divise sul terreno ideologico e legate a diversi interessi interni ed internazionali, induce le contrapposte organizzazioni politiche a garantirsi reciprocamente da ogni ingerenza esterna o controllo formale. Questa direttiva storica, nata come aspirazione, gradualmente si è trasformata in elemento metodologico costante della vicenda politica nel nostro ordinamento che, se intaccato, può turbare l'equilibrio dell'intero sistema.

Obiiettivo della presente proposta è, pertanto, la ricerca di quelle modalità di sovvenzione pubblica, che, mentre rispondano alle reali esigenze dei partiti odierni, non incrinino l'autonomia del funzionamento interno delle organizzazioni politiche e non ne opprimano gli impulsi vitali.

Il principio indicato risponde, perciò, in primo luogo ad un'esigenza di coerenza istituzionale. Questa esigenza muove dalla premessa che i partiti, nel nostro ordinamento, agiscono su due diversi piani, come associazioni che riassumono in sé il popolo e lo rappresen-

tano e come forze politiche formalmente inserite nel sistema di governo. Nel partito si possono, perciò, scorgere due volti, l'uno in senso lato, privatistico, l'altro, formalmente, pubblicistico, che si integrano a vicenda. Il partito, che da una parte è l'espressione della formazione autonoma della volontà degli individui, dall'altra è, però, il conduttore della volontà così formatasi nell'ambito degli organi dello Stato. Nel nostro paese, la formale assunzione dei compiti pubblici affiora soprattutto in occasione della scelta dei candidati per le elezioni e della partecipazione, attraverso i gruppi parlamentari, al funzionamento degli organi rappresentativi dello Stato.

Ed è a questo riguardo che il finanziamento statale dei partiti si presenta tecnicamente più agevole, trattandosi di attività bene individuate di rilievo pubblicistico.

Su questa premessa si prevedono due tipi di finanziamento ai partiti. Il primo tipo consiste nel rimborso delle spese sostenute dai partiti in occasione delle elezioni politiche generali. Il ruolo insostituibile dei partiti nella preparazione e nello svolgimento delle elezioni non merita un eccessivo commento. In un regime democratico, chi forma la volontà statale è direttamente il popolo. E il momento decisivo in cui il popolo interviene a manifestare la sua volontà reale sono le elezioni. I partiti politici adempiono la funzione pubblica di organizzare le singole volontà politiche dei cittadini, consentendo loro di far sentire il proprio peso nella scelta dei rappresentanti che dirigeranno la cosa pubblica. Pare pertanto giusto sovvenire quest'attività, alla stregua di quanto avviene presso molti ordinamenti stranieri.

Il secondo momento della vita dei partiti, per il quale è previsto il finanziamento statale, concerne l'attività parlamentare svolta dagli stessi attraverso i gruppi parlamentari e la sua complessa preparazione. Attraverso questo tipo di sovvenzione si garantisce ai partiti un sostegno ordinario idoneo a consentire quell'organizzazione che è necessaria a svolgere l'attività parlamentare.

4. — Al fatto della contribuzione pubblica è inevitabilmente connessa l'instaurazione di forme efficaci di controllo. Se l'attività di rilievo pubblico dei partiti è sovvenzionata dallo Stato, essa va, altresì, controllata secondo i normali schemi che lo Stato ha predisposto per la verifica delle sue attività. La sovvenzione pubblica sarà così soggetta al riscontro dei Presidenti delle Camere, alla stregua di quanto già avviene per il finanziamento ai

gruppi parlamentari previsto dall'articolo 15 del regolamento della Camera e dall'articolo 16 del regolamento del Senato.

Ma il problema dei controlli non può investire la sola utilizzazione del finanziamento pubblico. Essa deve giungere ad un controllo attento dell'intero quadro delle entrate dei partiti per asseverare che accanto al finanziamento pubblico non sopravvivano forme scorrette di contribuzioni private idonee a condizionare il gioco politico e a favorire deviazioni e cedimenti nell'azione dei partiti.

È un fatto, tuttavia, che i controlli debbono rispettare la veste privatistica del partito, che deve essere completamente libero di agire sul piano effettuale della realtà politica nei confronti dell'ordinamento giuridico. Tuttavia, se al partito come formazione autonoma non può essere imputata una specifica responsabilità giuridica, né possono giustapporsi controlli formali e burocratici, ogni formazione politica ha però una precisa « responsabilità politica » in ordine al corretto svolgimento dei suoi compiti istituzionali. Pur essendo una organizzazione « privata », infatti, i suoi scopi oltrepassano i fini e gli interessi individuali; sono, a ben vedere, fini ed interessi « collettivi », ancorché non possano dirsi « pubblici » per la mancanza di quel carattere di « generalità » che è indispensabile agli ultimi.

Nasce, quindi, una responsabilità diversa, ma assai più importante, di carattere squisitamente politico, ed i controlli in ordine a tale responsabilità debbono tener conto di questa profonda caratteristica. La legge, in questo contesto, non può spingersi a snaturare il preciso collegamento istituzionale intercorrente, rispettivamente tra partito ed iscritti e partito e cittadini, precludendo, ad esempio, alle formazioni politiche di alimentare i propri bilanci con fonti integrative di quelle provenienti dallo Stato. Deve, invece, limitarsi a fissare norme idonee a rendere questi controlli seri ed efficaci. A questo scopo, una regolamentazione accorta è quella che, da un lato, determina con chiarezza le ipotesi di finanziamento scorretto e, vietandole, le colpisce con sanzioni; dall'altro, fissa le condizioni e i modi per rendere pubblici i bilanci dei partiti, secondo canoni estremamente analitici, al fine di impedire dichiarazioni accomodanti o fraudolente. Ma i controlli non possono essere affidati asetticamente ad un organismo giuridico-contabile. Questi potrà aiutare i veri titolari del potere di controllo, vale a dire gli iscritti e i cittadini, che, su questa base, potranno operare le loro scelte con precisa consapevolezza critica.

In questa prospettiva il presente progetto delinea puntualmente le contribuzioni vietate, richiamando per esigenze di chiarezza anche precetti già esistenti in diversi rami dell'ordinamento. Sottopone altre forme di sovvenzione, di per sé lecite, a particolari garanzie di forma e di pubblicità. Correda, infine, la violazione di queste norme con una disposizione penale sussidiaria, che opera qualora non si sia integrato un reato più grave.

Allo scopo di perseguire con maggiori possibilità di successo eventuali violazioni di tali divieti, ai partiti è imposto di render pubblico il rendiconto annuale d'esercizio che, compilato secondo lo schema dettagliato unito alla presente legge, dovrà essere pubblicato sul giornale di partito e su di un quotidiano di diffusione nazionale. Nella relazione annessa al bilancio dovranno essere indicate nominativamente le contribuzioni private consistenti, per consentire un controllo circa la loro rilevanza in ordine alla correttezza dell'azione del partito che le riceve.

Il bilancio viene, poi, controllato dai Presidenti delle Camere che si avvalgono a tale scopo di specifici organi tecnici. Questa forma di controllo costituisce il primo e più formale giudizio sull'attività e sui sistemi di finanziamento delle formazioni politiche. Ma è evidente che la vigilanza sui partiti non si ferma qui. La valutazione dei Presidenti delle Camere costituisce il primo giudizio di conformità dei bilanci dei partiti alla loro effettiva situazione finanziaria, nonché di corrispondenza o non corrispondenza delle entrate a quanto previsto dalla presente legge. Il rendiconto costituirà, però, la base per un secondo e diverso controllo che avrà per giudici gli iscritti ai partiti e l'opinione pubblica. Tale forma di controllo, esercitata da chi vi ha un reale interesse, consente di mettere a nudo lo spaccato dei partiti e non la sua semplice formulazione contabile. Invitando i cittadini ad attivarsi nel giudizio, questo provvedimento getta le basi per disperdere quella fitta nebbia di sospetto e d'intrigo che gravita attorno al mondo dei partiti, e crea un canale di partecipazione continua del cittadino alla loro vita, secondo il principio dell'articolo 49 della Costituzione, che lo vuole protagonista della vicenda democratica, non sbiadita comparsa.

5. — Attorno a questi cardini su cui si regge il provvedimento sono previste delle disposizioni volte a renderne l'applicazione in massimo grado equa e rispettosa dei diritti

delle formazioni più deboli. Vengono in rilievo, a questo riguardo, soprattutto due punti.

Il primo riguarda la suddivisione delle somme tra i partiti. Essa non è imperniata su un rigido criterio di proporzionalità ai risultati elettorali, ma presenta un accorgimento che consente di rafforzare le compagini più esigue. Sia del rimborso elettorale, sia della contribuzione ordinaria ai Gruppi, una quota è, infatti, divisa in parti uguali tra tutti i partiti, in ossequio ad un principio di uguaglianza sostanziale.

Il secondo trae motivo ed origine dalla necessità di evitare il pericolo di una cristallizzazione delle forze politiche. A tale scopo, nonostante la realtà politica italiana sia già di per sé varia e fortemente differenziata, vengono ammessi al rimborso di una quota delle spese elettorali anche quei partiti che, nonostante non ottengano rappresentanza in Parlamento, abbiano avuto tuttavia un certo successo elettorale. Un minimo di risultato elettorale e la dimostrazione di una buona organizzazione, paiono giustificare l'intervento pubblico in loro favore.

6. — La complessità del tema consiglia una breve descrizione dei punti fondamentali della proposta, a commento ed illustrazione di quanto disposto.

All'articolo 1 è prevista la corresponsione ai partiti di una somma di lire 15.000 milioni per ogni elezione politica generale. A tale contributo, che è posto a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, possono accedere tutti i partiti che abbiano rappresentanza in una delle Camere o che, comunque, abbiano ottenuto un risultato elettorale non inferiore al 2 per cento.

L'articolo 2 specifica il principio enunciato ed indica i criteri e le modalità di erogazione. Il contributo a titolo di rimborso per le spese elettorali viene, infatti, versato ai partiti, per una quota pari al 15 per cento della somma stanziata in parti uguali; la somma restante viene versata, in proporzione ai voti ottenuti nelle elezioni politiche della Camera, alle formazioni che abbiano un gruppo parlamentare in almeno una delle Camere.

All'articolo 3 è disposta l'assegnazione di un contributo ordinario annuo ai gruppi parlamentari per l'esplicazione del loro ufficio e

per l'attività funzionale dei relativi partiti. L'entità della sovvenzione pubblica è fissata annualmente in lire 45.000 milioni, di cui un terzo è destinato al Senato ed i restanti due terzi vanno attribuiti alla Camera. Il criterio di distribuzione della somma è, in linea di principio, analogo a quello previsto per il rimborso elettorale: il 25 per cento è suddiviso in parti uguali fra tutti i gruppi parlamentari; il resto è assegnato ai vari gruppi in ragione della loro consistenza numerica.

Segue, poi, all'articolo 4 una norma cautelativa in caso di contestazioni circa il riparto della somma o di ritardi nella riscossione.

L'articolo 5 indica gli organi preposti all'erogazione e alla richiesta, nonché le procedure necessarie a tale scopo.

L'articolo 6 stabilisce garanzie giuridiche ed esenzioni fiscali relative alle somme oggetto di sovvenzione.

L'articolo 7 individua i finanziamenti e le contribuzioni vietate e sottopone alcuni tipi di aiuti leciti a specifiche garanzie formali. Per la violazione di tali precetti, dispone, infine, attraverso una disposizione penale sussidiaria, congrue sanzioni penali.

L'articolo 8 prescrive la pubblicazione annuale dei rendiconti d'esercizio dei partiti, compilati in ossequio al dettagliato modulo allegato alla legge. Stabilisce, altresì, le sanzioni interne, per l'inottemperanza all'obbligo di pubblicazione del bilancio o di sua infedele redazione. Determina, infine, le procedure di rettifica del bilancio irregolare.

* * *

Onorevoli colleghi, la proposta di legge che presentiamo è il risultato di una attenta considerazione dei molteplici contributi culturali e politici che, da ogni parte, sono stati offerti per la soluzione di un problema oggi indilazionabile. La discussione attorno ad esso ha consentito un costante progresso nella maturazione del problema e, malgrado le sue crisi e le sue *impasses* momentanee, ha permesso di mettere a fuoco alcune posizioni essenziali accolte da tutte le formazioni politiche. Su di esse si impernia il nostro progetto, poiché esse costituiscono le sicure garanzie per un miglioramento dell'ordine dei partiti che non ne comprometta le condizioni di autonomia e di sana vitalità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A titolo di rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due Camere, i partiti politici hanno diritto a contributi finanziari nella misura complessiva di lire 15 mila milioni.

L'erogazione dei contributi è disposta secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera.

Hanno diritto al contributo i partiti politici che abbiano presentato, con il medesimo contrassegno, proprie liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati in più dei due terzi dei collegi elettorali ed abbiano ottenuto, a' sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, almeno un quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti di lista validi, ovvero una cifra nazionale non inferiore al 2 per cento dei voti validamente espressi.

ART. 2.

I contributi per il rimborso delle spese elettorali sono versati ai partiti politici, su domanda dei rispettivi segretari politici indirizzata al Presidente della Camera, secondo le seguenti modalità:

a) il 15 per cento della somma stanziata è ripartita in misura uguale tra tutti i partiti che ne hanno diritto a' termini del comma terzo del precedente articolo;

b) la somma residua è ripartita tra i partiti che abbiano un proprio gruppo parlamentare in almeno una delle Camere, in proporzione ai voti ottenuti nelle elezioni politiche della Camera dei deputati.

I contributi di cui alla lettera a) sono versati entro 30 giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali.

I contributi di cui alla lettera b) sono versati, per un terzo, entro trenta giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali e, per gli altri due terzi, in rate annuali per la durata della legislatura.

ART. 3.

A titolo di contributo per l'esplicazione dei propri compiti e per l'attività funzionale dei relativi partiti i gruppi parlamentari hanno diritto a finanziamenti per la somma annua complessiva di lire 45.000 milioni.

La predetta somma è iscritta per lire 15 mila milioni nel capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente le spese per il Senato della Repubblica e per lire 30.000 milioni nel capitolo del medesimo stato di previsione concernente le spese per la Camera dei deputati.

I contributi previsti dal primo comma sono versati entro il mese di gennaio di ciascun anno e sono ripartiti secondo i criteri seguenti:

a) il 25 per cento della somma stanziata è ripartito in misura uguale fra tutti i gruppi parlamentari;

b) la somma residua è erogata ai gruppi parlamentari in misura proporzionale alla loro consistenza numerica.

I Presidenti delle Camere procedono su domanda dei presidenti dei gruppi parlamentari, all'assegnazione dei contributi in base ad un piano di ripartizione compilato secondo i predetti criteri e approvato dai rispettivi uffici di presidenza.

Il predetto piano deve indicare anche la suddivisione del contributo destinato al gruppo misto, tra le varie componenti politiche del gruppo stesso.

I presidenti dei gruppi parlamentari sono tenuti a versare ai rispettivi partiti una somma non inferiore al 95 per cento del contributo riscosso, nei termini e nei modi stabiliti dai relativi statuti e regolamenti. I rappresentanti delle componenti politiche del gruppo misto sono tenuti al medesimo adempimento nel caso che appartengano ad un partito politico organizzato nel paese.

ART. 4.

In qualsiasi caso di contestazioni o ritardo nella riscossione, il Presidente della Camera o il Presidente del Senato, secondo la rispettiva competenza, provvedono al deposito bancario della somma destinata al contributo.

ART. 5.

I partiti politici ed i Gruppi parlamentari che intendono ottenere i contributi previsti dalla presente legge devono indicare nei loro

statuti e regolamenti i soggetti, muniti di rappresentanza legale, abilitati alla riscossione.

Per la prima applicazione della presente legge, i segretari politici dei partiti e i presidenti dei gruppi parlamentari indicheranno, nella domanda, le persone fisiche abilitate a riscuotere i contributi.

ART. 6.

Le somme esigibili a titolo di contributo non possono essere cedute. Ogni patto in tal senso è nullo. I contributi previsti dalla presente legge non sono soggetti ad alcuna tassa né imposta, diretta o indiretta.

ART. 7.

I partiti, i raggruppamenti interni di partito, le organizzazioni di partito e i gruppi parlamentari non possono ricevere finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società private da esse controllate.

I partiti, i raggruppamenti interni di partito, le organizzazioni di partito e i Gruppi parlamentari non possono, inoltre, ricevere finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente, salvo che tali finanziamenti e contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio, e sempre che non siano, comunque, vietati dalla legge.

Le violazioni dei divieti previsti nei commi precedenti, ove non configurino più gravi ipotesi delittuose, sono punite con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa fino al triplo delle somme che risultano essere state versate in violazione della presente legge.

ART. 8.

I segretari politici dei partiti che hanno usufruito dei contributi previsti nella presente legge, sono tenuti a pubblicare entro il 31 gennaio di ogni anno il bilancio finanziario del partito, redatto secondo il modello allegato alla presente legge, con indicazione analitica delle entrate e riassuntiva delle spese,

sul giornale ufficiale del partito e su un quotidiano di diffusione nazionale.

Nella relazione allegata al bilancio devono essere specificate, con la indicazione nominativa delle persone fisiche o giuridiche eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare superiore a lire 1.000.000.

Copia del bilancio del partito e dei quotidiani o periodici in cui esso è pubblicato a' termini del primo comma è trasmessa dal segretario politico del partito o dal presidente del rispettivo gruppo parlamentare della Camera, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, al Presidente della Camera dei deputati.

Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, controlla la regolarità della redazione del bilancio avvalendosi di revisori ufficiali dei conti designati, in riunione congiunta, dalle Conferenze dei presidenti dei gruppi delle due Camere.

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti nel primo comma o di infedele redazione del bilancio, è sospeso fino alla regolarizzazione il versamento di ogni tipo di contributo previsto nella presente legge e si applica il precedente articolo 4. I relativi decreti di sospensione sono emanati dal Presidente della Camera o dal Presidente del Senato, secondo la rispettiva competenza.

La rettifica del bilancio irregolare è soggetta alle stesse forme di pubblicità stabilite nel primo comma del presente articolo.

ART. 9.

Il pagamento ai gruppi parlamentari dei contributi previsti dal precedente articolo 3, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

All'onere complessivo previsto nella misura massima di lire 45.000 milioni per l'esercizio finanziario 1974 si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.